

La partita è stata riaperta dal Milleproroghe, ma i tempi stretti hanno dissuaso gli enti

# Investimenti, spazi regionali flop

## Intese solo in Piemonte e Lombardia. Sbloccati 85 milioni

DI MATTEO BARBERO

**M**ezzo flop per le intese regionali pro-investimenti sbloccate dal decreto Milleproroghe. Al momento, solo due regioni, Lombardia e Piemonte, hanno allargato i cordoni della borsa, sbloccando complessivamente 85 milioni di euro. La partita è stata riaperta dall'art. 1-bis del dl 91/2018, ai sensi del quale «nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivi rideterminati e al Ministero dell'economia e del-

le finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243». In pratica, come già accaduto nel 2017 con l'art. 15-sexies del dl 91/2017, è stata prevista una nuova finestra per consentire ai governatori di liberare dal pareggio di bilancio investimenti di città metropolitane, province e comuni finanziati mediante avanzo o debito. Un po' di per i tempi strettissimi (la pubblicazione del Milleproroghe è arrivata solo il 21 settembre), un po' per i problemi di bilancio delle regioni, ma soprattutto nelle more dello sblocco generalizzato degli avanzi imposto dalla Corte costituzionale, al momento sono solo due le amministrazioni regionali ad aver ceduto spazi finanziari. Da un lato, la Lombardia che

ha aggiunto altri 65 milioni ai 33 concessi in primavera. In Piemonte, invece, una delibera proposta dal vice presidente, Aldo Reschigna, ha distribuito circa 20 milioni a circa 150 comuni, con in pole position quelli sotto i 1.000 abitanti e quelli che dispongono di progetti esecutivi. Ora i beneficiari dovranno correre: gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonché del relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, invece, possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2018.

### Tari, recupero forzoso del credito entro 5 anni

Le azioni esecutive finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute dai contribuenti per la tassa rifiuti si prescrivono nel termine breve di 5 anni. Non si applica il termine di prescrizione ordinario decennale perché la tassa si paga periodicamente per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 22305 del 13 settembre 2018. Per i giudici di piazza Cavour, la tassa rifiuti è un tributo locale «strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi». Dunque, dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, occorre fare riferimento alla prescrizione quinquennale, a meno che medio tempore l'ente o il concessionario, al quale è stato affidato l'incarico per la riscossione coattiva, non notificano un atto interruttivo della prescrizione. Le entrate locali, in generale, sono prestazioni periodiche e la loro disciplina è contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, che fissa la prescrizione in 5 anni. Normalmente, il termine per recuperare il credito si riduce a 5 anni per tutto ciò che si paga ad anno o in termini più brevi. Al riguardo, anche la commissione tributaria regionale di

Roma (sentenza 47/2017) ha affermato che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Pertanto le azioni esecutive esperite dagli agenti della riscossione, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di 5 anni, a meno che non sia stata notificata un'intimazione di pagamento. Il termine quinquennale vale anche per le ganascce fiscali. Infatti, è illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i 5 anni, ancorché si tratti di una misura cautelare. Per il giudice d'appello, questo breve termine prescrizione si applica a tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno. E questo principio vale non solo per la tassa rifiuti ma, per i giudici tributari, è applicabile più in generale alle entrate locali che si pagano periodicamente. Per stoppare il termine quinquennale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero.

Sergio Trovato

#### L'INTERVENTO

### Liberare gli avanzi è un obbligo

Il decreto Milleproroghe ha disposto sia «deferita all'anno 2020» l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base del piano «finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate». Ciò comporterà la sospensione di progetti di riqualificazione in molti casi già avviati, pure con il contributo di soggetti privati, a causa della sospensione dei relativi finanziamenti.

I sindaci, anche per il tramite dell'Anci, hanno inutilmente provato a opporsi al provvedimento. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha comunque garantito loro «un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi». Dunque, per il capo dell'esecutivo la disposizione del Milleproroghe può considerarsi già superata. Serve allora capire i motivi sostanziali per cui essa non sia stata eliminata seduta stante. Al governo mancano non solo le risorse necessarie per realizzare tutto ciò che ha assicurato in campagna elettorale, ma anche quelle per fare fronte ad altre incombenze. Il riferimento è a una sentenza della Corte costituzionale (n. 101/2018) secondo cui l'obbligo degli enti locali di rispettare il pareggio di bilancio non può bloccare le risorse «risparmiate» negli esercizi precedenti, destinate a finanziare investimenti. Dunque, lo Stato deve liberare i relativi fondi di loro spettanza. Prima di spiegare le conseguenze di questa pronuncia, che segue a una dell'ottobre scorso (n. 247/2017) nel medesimo senso, giova chiarire il tema di cui si tratta. L'art. 81 Cost., modificato nel 2012, ha sancito il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, come vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni: quindi, anche gli enti territoriali concorrono al pareggio del bilancio pubblico. Con riguardo agli enti territoriali, i sistemi per l'applicazione del principio dell'equilibrio sono variati nel tempo, e così pure i relativi tecnicismi contabili: ma il criterio è stato comunque quello di

limitare artificiosamente l'uso di «risparmi» di tali enti (avanzi di gestione), cosicché le corrispondenti risorse venissero imputate all'attivo del bilancio statale, per realizzare il «pareggio». Ora che la Consulta ha dichiarato incostituzionale questo blocco, gli enti locali saranno liberi di spendere i soldi sbloccati, che non potranno più essere indicati fra le entrate nel bilancio dello Stato: ciò creerà un ammanco che dovrà essere sanato ai fini del rispetto della richiamata regola del pareggio. Secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio, gli avanzi presenti nei conti locali valgono 16,2 miliardi, cioè circa un punto di pil che l'intera liberazione potrebbe trasformare in deficit. Per mettere una prima toppa allo squilibrio finanziario che si determinerà a seguito di quanto esposto, sono stati sospesi i finanziamenti dei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate. Infatti, l'art. 13 del Milleproroghe sposta gli importi prima riservati alle periferie in un apposito fondo, istituito dallo stesso decreto, destinato a «favorire gli investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti». Il governo ha affermato che le risorse tolte al piano periferie rientrano nelle casse di tutti i comuni come fruizione dei citati avanzi di gestione: ma i comuni cui erano indirizzati i finanziamenti per la rigenerazione delle aree degradate sono solo parzialmente coincidenti con quelli che avranno avanzi da spendere. Inoltre, se i governi precedenti hanno fatto in modo di far quadrare i propri conti bloccando certe risorse degli enti territoriali, la possibilità di spendere tali risorse non è una concessione del governo attuale, ma un obbligo derivante dalla sentenza della Consulta. Soprattutto, non è un'alternativa ai finanziamenti per le periferie. È solo lo spostamento di denari da una parte all'altra, stracchiando una coperta comunque troppo corta.

Vitalba Azzollini

#### BANKITALIA

### L'imposta di soggiorno vale 400 mln

L'imposta di soggiorno produce un gettito di poco inferiore a 400 milioni di euro, in media circa 20 euro per abitante (l'addizionale Irpef, tanto per avere un'idea vale circa 95 euro pro capite). Oltre la metà degli incassi si registra nelle città di Roma, Milano, Firenze e Venezia, non solo per l'entità dei flussi turistici, ma anche per la maggiore presenza di strutture a 4 e 5 stelle e l'applicazione di tariffe superiori alla media a parità di esercizio. L'aliquota media del tributo, inoltre, è più elevata nei comuni più ricchi e meno popolosi con una domanda e un'offerta turistica più qualificata. E quanto emerge da un report di Banca d'Italia (n.453) pubblicato ieri. Nel corso del 2017 la sospensione del blocco dei tributi locali è venuta meno limitatamente all'imposta di soggiorno (e al contributo di sbarco). Secondo i dati Siope sulle entrate, a partire dal 2017 circa 50 comuni ne hanno approfittato, anche a fronte della congiuntura particolarmente favorevole per il turismo in Italia.